

1795 La dote di Costanza Caffarelli

Archivio di Stato di Roma – Trenta Notai Capitolini Ufficio 18 vol. 936  
Notaio Michele Sterlich. cc. 210r-224r, 227r-228r, 229, 231r-237r

© 2017 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 210r]

Dotale, Donat[io], et Consensus

Pro

Ill[ustrissi]ma, et Ex[cellentissi]ma D. Ducissa D. Eleonora Costaguti, Ill[ustrissi]mo,  
et Ex[cellentissi]mo D. Duce D. Alexandro Caffarelli

Coniugibus, Ill[ustrissi]ma, et Ex[cellentissi]ma D. D. Constantia  
Caffarelli eor[um] filia, et Ill[ustrissi]mis DD. March[ion]e

Iosepho Ambrosio, et Carolo Lepri

Die Tertia Februarii 1795 = Indictione XIII

Pontificatus S[anc]tissimi D[omini] N[ostri] Pii P[ap]æ VI

= Anno eius XX =

In solidum cum D. Mariotti<sup>1</sup> R[everendæ] C[ameræ] A[postolicæ] Secretario

Avanti l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Avvocato Pietro Felici<sup>2</sup> Nobile di Cagli dell'una, e l'altra legge Dottore Conte e Cavaliere Palatino della Curia di Campidoglio Primo Collaterale, e come tale della Romana Curia, e suo Distretto Giudice ordinario, e competente ad interporre li Decreti nelli Contratti di Donne e Minori di volontaria giurisdizione dalla Santità di Nostro Sig[no]re Papa Pio VI felicemente regnante specialmente eletto, e deputato, sedendo pro Tribunali<sup>3</sup> sopra una Sedia di legno decentemente ornata nell'infra[scrit]to [c.210v] luogo posta, ed esistente, quali p[er] suo congruo luogo, e giuridico Tribunale ha eletti, e deputati, ed elegge, e deputa me Notaro, e Testimonj infrascritti.

Presenti, e personalmente esistenti la Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti, figlia della bo[na] me[m]oria Marchese Gio[vanni] Giorgio, Dama Romana, e con essa lei l'Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca D. Alessandro Caffarelli figlio della bo[na] mem[oria] Duca D. Baldassare Patrizio Coscritto<sup>4</sup> Romano suo Consorte, e con essi loro l'Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli loro figlia Primogenita Dama Romana da una parte, l'Illustrissi]mo Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrosio Lepri<sup>5</sup> figlio della bo[na] mem[oria] Anton Maria da Olgiate<sup>6</sup> [...] di Milano, e l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Carlo Lepri suo figlio Romano dall'altra parte, tutti a me Notaro benissimo cogniti, l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo

<sup>1</sup> - Silvestre Antonio Mariotti era segretario e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica.

<sup>2</sup> -Diario di Roma n. 26 del 30 Marzo 1805, p. 3: «Nello scorso Sabato passò all'altra vita nella sua avanzata età di anni 77 il Sig. Avv. Pietro Felici Primo Collaterale di Campidoglio. Il suo Cadavere la sera della scorsa Domenica fu associato con pompa funebre alla Chiesa di S. Maria in Portico Campitelli sua Parrocchia, ove la mattina del seguente Lunedì fu esposto in letto con 14 ceri, e 4 torcie accese, quindi cantategli la solenne Messa di *Requiem*, e consuete Assoluzioni restò ivi sepolto.»

<sup>3</sup> - *Pro tribunali sedens* va tradotto in qualità di tribunale oppure in sessione di tribunale. Si veda GIANPAOLO MONTINI, «*Pro Tribunali sedentes*» *La "Posizione" del giudice nel processo*, Città del Vaticano 2010.

<sup>4</sup> - I Caffarelli sono inclusi nell'elenco delle 180 famiglie della Bolla di Benedetto XIV, del 1745, non sono mai stati nominati *patrizi coscritti*.

<sup>5</sup> Morì nel suo palazzo di via Condotti il 10 settembre 1812.

<sup>6</sup> -Ora Olgiate Olona in provincia di Varese.

Sig[no]r Duca D. Alessandro mediante la mia narrativa hanno esposto, e narrato al predetto Illustrissimo Sig[no]re Giudice essersi con l'aiuto d'Iddio trattato, concluso, e stabilito il Matrimonio da contrarsi quanto prima in faciem Ecclesiae tra la prelodata Nobil Donzella Ill[ustrissima]ma, ed Eccellentissima Sig[no]ra Costanza Caffarelli, ed il prelodato Ill[ustrissimo] Sig[no]re Carlo Lepri fin sotto li 27 caduto mese di Dicembre 1794 = mediante [c. 211r] alcuni fogli privati, e susseguentemente sotto li 29 caduto mese di Gennaio mediante pubblici Capitoli matrimoniali, nei quali per titolo di dote di detta Sig[no]ra Donna Costanza allora, e p[er] quando fosse seguito il Matrimonio sudetto il Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli Padre della medesima promettesse, e si obligasse di dare, e consegnare a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e di lei Sig[no]re Sposo i Feudi, che esso Sig[no]re Duca possiede nel Regno di Napoli, cioè il Ducato di Assergio, Baronìa di Filetto, e Peschio Maggiore<sup>7</sup>, e Marchesato di Turano con l'annessa Villa delle Grotte con tutti li beni, frutti, e rendite di detti Feudi, e loro annessi, e con tutti li Titoli, e dritti ai medesimi Feudi appartenenti, e con facultà ancora a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo Sig[no]re futuro Sposo seguito il Matrimonio di prenderne l'attuale possesso, e qualunque nuova Investitura, che bisognasse; inoltre p[er] titolo similmente di Dote, e fin d'allora, e p[er] quando fosse seguito tal Matrimonio, detto Sig[no]re Duca Caffarelli assegnasse in proprietà li Luoghi di Monti, o Investimenti contanti in Permuta degli altri due Feudi di Camarda, ed Aragni con la riserva però dell'uso frutto [c. 211v] tanto di detti Feudi, che di detti Luoghi di Monti o Investimenti a favore di essi Sig[no]re Duca Caffarelli sua vita naturale durante, eseguita la morte del medesimo, che Iddio tenga lontano si dovesse consolidare l'uso frutto dei sudetti Feudi, Luoghi di Monti, o Investimenti colla proprietà a favore di detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo Sig[no]re futuro Sposo.

Si dichiarasse, e convenisse ancora, che sopra detti Beni, e Capitali come sopra assegnati per Dote non potesse detto Sig[no]re Sposo, e suoi Eredi, né detta Sig[no]ra Sposa, ed Eredi della medesima pretendere, o domandare lucro di sorte alcuna, essendosi convenuto p[er] patto espresso, che ad ogni lucro dotale anche dovuto secondo lo Statuto di Roma si dovesse rinunciare hinc inde conforme espressamente ci rinunciano.

Per dimostrare poi la sua amorevolezza verso la detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, ed a contemplazione, ed intuito di detto Matrimonio lo stesso Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli allora, e quando fosse seguita la di lui morte donasse irrevocabilmente a detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, ed ai suoi figli [c. 212r] maschi di primo grado soltanto nascituri da tal Matrimonio, ed in mancanza di Maschi in favore delle figlie femmine nasciture similmente da detto Matrimonio la metà di tutti gli altri suoi beni presenti e futuri ancorché fossero fideicommissarij, e di tutti i dritti a sé appartenenti, o che gli potessero appartenere in futuro per qualunque titolo, e causa con le infrascritte riserve, e condizioni cioè

Con la riserva in primo luogo sulla detta metà de Beni donati dell'intero usufrutto a favore di esso Sig[no]re Duca Caffarelli sua vita naturale durante

In secondo luogo con la riserva sugli Beni donati della somma di scudi Duemila ad effetto di poterne testare, e disporre con dichiarazione, che non testandone, non disponendone restasse anche questa somma compresa nella Donazione.

In caso poi, in cui venisse giudicato appartenersi alla Sig[no]ra Donna Costanza Primogenita di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, ovvero alli figli della medesimi [sic] i Beni soggetti alla

---

<sup>7</sup> - *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli di Lorenzo Giustiniani*, Tomo VII, Napoli 1804, pp. 153-154: «PESCHIO-MAGGIORE, o Pesco-Maggiore, terra in Abruzzo ulteriore, diocesi dell'Aquila. È situata in luogo molto infelice, distante dall'Aquila miglia 6, confinando il suo territorio con Paganica, Pienza, e Filetti. Nel 1532 la ritrovo tassata per fuochi 34, nel 1545 per 45, nel 1561 per 50, nel 1595 per 57, nel 1648 per 40, e nel 1669 per 18, ed in oggi per 15. Questa popolazione è tutta addetta alla semina del grano, e si possiede dalla famiglia Cafarelli Nelle carte de' mezzi tempi, è detta *Pasculum majus*, o *Peschium maius* [Franchi *Difesa dell'Aquila* p. 122 e 130]. Andava col contado dell'Aquila, e poi pervenne con Petruro, e Filetto a Marino Spinelli, il quale vendé *Pesco-maggiore* ad Alvaro Molina.» GIUSEPPE MARIA ALFANO, *Compendio portatile di tutte le dodici provincie che compongono il regno di*, Napoli 1823, p. 324: «Pesco Maggiore villaggio sopra un colle, d'aria buona, Dioc[esi] d'Aquila, 8 miglia distante da detta Città, feudo di Fanelli. Produce grani, e legumi. Fa di pop[olazione] 108.

Primogenitura istituita nel 1670 dal Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli, in tal caso detta metà de sudetti Beni come sopra donati dal d[ett]o Sig[no]r Duca [c. 212v] D. Alessandro Padre si dovessero detrarre Scudi Ottomila per così accrescere la Dote da assegnare alla Sig[no]ra Donna Marianna altra figlia di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, con dichiarazione però, che ciò non dovesse aver luogo, se non quando la sudetta Sig[no]ra Donna Costanza figlia Primogenita fosse entrata al possesso Pacifico di tale Primogenitura istituita dal Cavaliere Baldassarre Caffarelli.

Hanno esposto, e narrato ancora che volendo dimostrare anche la Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli Madre di detta Sig[no]ra Donna Costanza il suo amore verso la medesima, e il gradimento, nei medesimi sudetti Fogli privati, e ratifica di essi seguita nei susseguenti pubblici Capitoli Matrimoniale, allora, e p[er] quando fosse seguito il Matrimonio donasse anche essa irrevocabilmente alla detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, e di lei figli Maschi come sopra, ed in mancanza di questi le figlie femmine pure come sopra la metà della sua dote di scudi Dodici mila, ma però con l'infrascritte riserve, e condizioni.

Con la riserva in primo luogo in [c. 213r] favore di detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre ad effetto di testare, e disporre della somma di scudi Duemila, con dichiarazione però, che non disponendone, o testandone, dovesse anche questa somma restar compresa nella detta donazione.

In corresponsività poi di detta Donazione intendesse detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre vita sua naturale durante, che fosse tenuta la detta Donna Costanza assegnarle una congrua abitazione nel Palazzo Caffarelli, e somministrargli p[er] sua porzione un annuo assegnamento di scudi Seicento da pagarglisi di tre in tre mesi anticipatamente seguita, che sia la morte del Sig[no]re Duca D. Alessandro suo marito, che Iddio tenga lontano, e tutto ciò in corresponsività della sua Dote dalla medesima come sopra metà donata alla detta Sig[no]ra Donna Costanza in tutto come sopra con dichiarazione, che tale abitazione nel Palazzo Caffarelli, e tale assegnamento annuo di scudi Seicento vita sua naturale durante da darglisi come sopra da detta Sig[no]ra Donna Costanza dovesse intendersi dato, e promesso p[er] la parte sola di detta Sig[no]ra Donna Costanza, senza pregiudizio del di più di tale assegnamento, ed abitazione nel Palazzo Caffarelli, che dovrà avere la detta Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Madre [c. 213v] dall'altra figlia Sig[no]ra Donna Marianna, o suoi che goderanno l'altra metà del sud[ett]o Palazzo, ed altri Beni di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro come sopra donati con che però essa Duchessa Eleonora niente altro potesse pretendere p[er] titolo di Dote, o frutto di essa, o p[er] ragione di lucro dotale, al quale intendesse rinunciare perché così, e non altrimenti.

Nel caso poi, che venisse giudicato come sopra si è detto, che li Beni soggetti alla Primogenitura del Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli si dovessero alla figlia Donna Costanza figlia Primogenita di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro o suoi figli, in tal caso la sudetta figlia D. Costanza dovesse sopra la metà dei Beni come sopra donatigli dal Sig[no]re Duca Padre, ovvero sopra detti Beni primogeniali del sud[ett]o Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli accrescere l'assegnamento alla sudetta Sig[no]ra Duchessa Madre in altri annui scudi Trecento, con dichiararne però, che tale accrescimento non dovesse aver luogo, se non quando la sudetta figlia D. Costanza, o suoi figli vivente ancora la Sig[no]ra Duchessa Eleonora andassero all'attuale possesso della sudetta Primogenitura istituita dal Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli.

Hanno esposto, e narrato finalmente [c. 214r] che in detti privati fogli, e susseguenti pubblici Capitoli Matrimoniali tanto l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Giuseppe Ambrogio, quanto l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Carlo Lepri Sposo promettessero, e si obbligassero di dare alla Sig[no]ra Donna Costanza futura Sposa dal giorno, in cui fosse seguito il Matrimonio un annuo assegnamento, ossia spillatico di scudi Trecento da pagarglisi anticipatamente di bimestre in bimestre, e nell'atto della sottoscrizione di detti Capitoli Matrimoniali il predetto Sig[no]re Marchese Giuseppe Ambrogio Lepri consegnasse alla detta Sig[no]ra Donna Costanza la somma di scudi Duemila in due Cedole p[er] il solito vestiario, e finalmente si convenisse dai medesimi fogli privati dei 27 del mese di Dicembre, e dei susseguenti pubblici Capitoli Matrimoniali dei 29 del caduto mese di Gennaio, quali originalmente esibiti a detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Giudice s'inseriscono nel presente Istromento del tenore &c., quali &c..

Hanno esposto, e narrato finalmente che dalli sudetti privati fogli, e Capitoli Matrimoniali come di sopra, si è narrato [c. 214v] chiaramente apparisce essere stata la dote di detta Sig[no]ra Donna Costanza costituita dal prelodato Sig[no]r Duca Caffarelli Padre nelli Feudi, che la medesima E[ccellenza] S[ua] possiede nel Regno di Napoli, e nei Luoghi di Monti, o Investimenti cantanti in

permuta degli altri due Feudi, e siccome in credito di detta Sig[no]ra Donna Costanza trovansi quattro Officj Vacabili, cioè tre di porzioni di Ripa<sup>8</sup> registrati lib. 4 fog. 48 . 18. 49, ed uno di Porzione di Scrittoria Ap[ostoli]ca regist[rata] lib. 4 fog. 48 con il vincolo della sua dote apposto in forza di Rescritto della Santità di Nostro Signore Papa Pio sesto felicemente regnante e con la sola riserva de frutti a favore di esso Sig[no]re Duca Padre, conforme apparisce dalle Suppliche Apostoliche originalmente esibite a detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Giudice, e da esso riconosciute si sono restituite al medesimo Sig[no]re Duca Caffarelli, alle quali &c., perciò siasi convenuto, che detta Sig[no]ra Donna Costanza debba prestare il suo consenso alla cassazione, delezione, ed abolizione del vincolo di Dote apposto a suo favore sopra li nominati quattro Offici Vacabili, ed altresì acconsentire, che la proprietà delli medesimi venga assegnata al sudetto Sig[no]r Duca Caffarelli [c. 215r] Padre, bene inteso però, che li medesimi vacabili debbano restare sottoposti, e soggetti a tutte le altre condizioni di Donazione, ed altro contenuto, ed espresso nelli sudetti privati fogli, e susseguenti Capitoli matrimoniali, e nel p[rese]nte Istromento, e non altrimenti.

Considerando pertanto la prelodata Ill[ustrissi]ma, ed Eccellentissima Sig[no]ra Duchessa D[onna] Eleonora Costaguti, che l'atto della sudetta Donazione della metà della sua Dote non è per recarle alcun danno, o pregiudizio, che anzi ridonda in evidente utilità, e vantaggio tanto di sé stessa, che della sua Sig[no]ra Figlia, mentre essa viene ad essere assicurata sua vita naturale durante l'annuo assegnamento di scudi seicento da accrescersi fino alla somma di scudi novecento nel caso però di sopra espresso, e rispetto a d[ett]a sua Sig[no]ra Figlia viene così ad effettuarsi il sudetto Matrimonio di comune contentamento trattato, concluso, e stabilito, p[er] cui non dubita punto di effettuarla.

E volendosi ora dalli prelodati Sig[no]ra Duchessa D[onna] Eleonora Costaguti, e Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli Coniugi, Sig[no]ra Donna Costanza loro figlia Primogenita, e dalli Sig[no]ri Marchese Giuseppe Ambrosio Lepri, e Sig[no]re Carlo Lepri suo figlio venire alla ratifica delli [c. 215v] predetti privati fogli, e susseguenti Capitoli Matrimoniali preinserti conforme si era in essi convenuto mediante la stipolazione di publico, e solenne istromento, e qualora faccia di bisogno alla nuova assegna di dote, rispettive donazioni, contenti (?) p[er] altro conforme si esprimerà in appresso, acciò la verità sempre, ed in ogni futuro tempo apparisca.

E prima atteso il sesso femminile [sic!] della prelodata Sig[no]ra Duchessa D[onna] Eleonora, e di detta Sig[no]ra Donna Costanza servare le solennità prescritte dallo Statuto di Roma, e Costituzione Benedettina, cioè con il Decreto, ed autorità di detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Giudice, e consenso di due loro Parenti, in grado più prossimi congiunti, o affini, quali mediante il di loro giuramento tactis &c. hanno asserito non avere che possino commodamente [sic!] intervenire a prestare il loro consenso a questo atto p[er] tenderlo valido, e legittimo; cioè detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti se non che l'Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Marchese Ludovico, e Luigi Costaguti, di lei germano fratello, e nipote rispettivamente, e detta Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli se non che l'Ecc[ellentissi]mi, e Rev[erendissi]mi Sig[no]ri Canonici D. Gasparre e don Gio[vanni] Battista Caffarelli suoi Zij con i quali pendono alcune differenze di famiglia non senza anche atti giudiziali, ed altresì l'Ill[ustrissi]mo [c. 216r] Sig[no]re Carlo Colligola<sup>9</sup> [sic!], e l'Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo Monsig[no]re Francesco Colligola<sup>10</sup> suoi cugini, p[er] il quale fatto siano stati interpellati p[er] questo medesimo giorno, luogo, ed ora p[er] parte di detta Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora li sudetti Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Marchese Ludovico, e Luigi Costaguti, e p[er] parte di detta Sig[no]ra D. Costanza l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Carlo Colligola, e Monsig[no]re Ill[ustrissi]mo, e

---

<sup>8</sup> - Porzioni di Ripa: sono uffici venali romani; si veda 1799 REPUBBLICA ROMANA. TRIBUNATO, *Progetto di Risoluzione per soddisfare il debito pubblico, consistente in luoghi di Monte, Censi Comunitativi, e Vacabili; presentato, per decreto del Consiglio della Commissione delle Finanze*: « [...] art. 4. Sono riconosciuti per Vacabili, che fanno parte del debito pubblico, quei soltanto cogniti sotto i nomi di S. Pietro, S. Paolo, Presidenti di Annona, **Porzioni di Ripa**, Del Giglio, Cubicularj, Scudieri, Pio, Correttori di Archivio, e Scrittori di Archivio. I capitali di questi Vacabili da Vitalizi diverranno proprietà, e saranno considerati per metà del loro valore nominale,»

<sup>9</sup> - Carlo Collicola, Priore dei Caporioni nel 1782, Maestro di Strade nel 1805 (Camerale II, 7.209) era sposato a Giulia Cenci Bolognetti. La parentela veniva dalla sorella del padre, Marianna Caffarelli (1735-1790) che aveva sposato Giovanni Battista Collicola, foriere maggiore.

<sup>10</sup> - Francesco Collicola Prelato protonotaro apostolico del numero dei partecipanti (1793-1795), soprannumerario non partecipante (1796-1808). Prelato ponente del Tribunale del Buongoverno (1795-1798). Votante della Segnatura di Giustizia (1801-1808).

R[everendissi]mo Francesco Colligola come dall'interpellazioni, che eseguite da un publico Mandatario<sup>11</sup> della Curia di Campidoglio originalmente esibite a detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Giudice si consegnano a me Notaro p[er] inserirle<sup>12</sup> nel presente Istromento del tenore &c. Conforme essendo intervenuti l'Il[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Ludovico Costaguti, e l'Il[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Luigi Costaguti come Prossimiori di cioè detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli qui presenti, e consenzienti, ed ogni loro consenso spontaneamente come Prossimiori per la validità del presente Istromento danti, e prestanti in ogni miglior modo &c. E per parte di detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli essendo parimenti intervenuti l'Il[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Carlo Colligola, e Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig[no]re Francesco Colligola suoi Prossimiori parimenti qui presenti, e consenzienti, ed ogni loro consenso [c- 216v] per la validità del presente Istromento danti, e prestanti in ogni miglior modo &c.

Successivamente, ed incontinenti la sudetta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli, e la sudetta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli perché facciano le premesse, ed infrascritte cose con il decreto, e l'autorità del sudetto Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Giudice come sopra pro Tribunali sedente e con il consenso, piena volontà, ed approvazione delli sudetti loro Sig[no]ri Prossimiori la sudetta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Eleonora Costaguti Duchessa Caffarelli con il consenso, piena volontà, ed approvazione delli predetti l'Il[ustrissi]mi Sig[no]ri Marchese Ludovico Costaguti, e Marchese Luigi Costaguti suo germano fratello e nepote rispettivamente come sopra qui presenti, e consenzienti, ed ogni loro consenso necessario, ed opportuno p[er] la validità del presente Istromento danti, e prestanti in ogni miglior modo &c., e mediante il loro giuramento tactis &c. asserenti, ed affermanti essere delle predette, ed infrascritte cose appieno istruiti, ed informati, ed in quelle non avere alcun proprio, né particolare interesse, e le medesime atteso il di sopra esposto e [c. 217r] narrato nono cedere in danno, o pregiudizio di detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti, loro germana Sorella, e Zia rispettivamente, ma in di lei evidente utilità, e vantaggio, e detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Donna Costanza Caffarelli con il pieno consenso, volontà, ed approvazione delli sudetti l'Il[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Carlo Colligola, e dell'Il[ustrissimo], e Reverendissimo Monsig[no]re Francesco Colligola, suoi Cugini come sopra qui presenti, e consenzienti, ed ogni loro consenso necessario, ed opportuno per la validità del presente Istromento danti, e prestanti in ogni miglior modo &c., e mediante il loro giuramento tactis &c. asserenti, ed affermanti essere delle predette, ed infrascritte cose appieno istruiti, ed informati, ed nelle medesime non avere alcun proprio, né particolare interesse, e le medesime atteso il di sopra esposto, e narrato nono cedere in danno, o pregiudizio di detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Donna Costanza Caffarelli loro Cugina, ma in di lei evidente utilità, e vantaggio.

Le quali Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli [c. 217v] e l'Il[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli nondimeno a maggior cautela con loro giuramento tactis &c. hanno rinunciato, e rinunciano al Beneficio Sen[ato] Cons[ulto] Velleiano Auth[oritate] si qua muli[er] Leg[e] Iul[ia] de fund[o] dot[ali], alle ragioni, ed ipoteche delle loro Doti, all'assoluzione da qualunque giuramento prestato, e da prestarsi nel presente Istromento, alla restituzione in integrum tam principaliter, quam incidenter, all'enorme, ed enormissima lesione, ed a tutte, e singole altre leggi, Statuti, Indulti, riforme, e Privilegi, che in qualsivoglia modo, e maniera, fanno, e dispongono, e possono fare, e disporre a favore di dette Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli, e di detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza Caffarelli, e delle [...?] in forma &c. delle quali, e loro forza, ed importanza ne furono informate da detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Giudice come

---

<sup>11</sup> - *Pratica della Curia Romana, che compRende la giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato ...*, Roma 1781, p. 305: « In molte di esse Curie non si usano le citazioni, colle formole, che qui si usano: ma si procede per via di petizioni, delle quali però deve esser sempre intesa la Parte colla citazione, che gli si vuol fare in voce dal publico Mandatario; in vigor della qUale resta quella avvisata a comparire negli atti, ove trova l'istanza, o sia petizione di cui si tratta.»

<sup>12</sup> - Non ho ritenuto necessario inserire i due documenti, che sono presenti nell'atto.

sopra in Tribunali sedente, e promettono di non valersene contro il presente Istromento, e cose in esso contenute, ed espresse [...] le quali &c. non solo &c. ma &c.

[c. 218r] Detti dico Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora, Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli, Sig[no]ra D. Costanza Caffarelli, Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio, e Sig[no]r Carlo Lepri asserendo, e con i rispettivi loro giuramenti, tactis &c., affermando tutte, e singole le cose di sopra espresse, e narrate essere vere, e verissime, e quelle come tali, e p[er] tali, ratificando, approvando, ed emologando [sic!] di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo in esecuzione per tanto delle cose medesime li prelodati Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora, Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli, Sig[no]ra D. Costanza Caffarelli, Sig[no]ri Marchese Giuseppe Ambrogio, e Carlo Lepri hanno ratificato, e ratificano in tutte le loro parti tutto ciò, e quanto si contiene, ed esprime nelli sudetti preinserti privati Fogli, dei 27 Dicembre p[rossimo passa]to, e susseguenti Capitoli Matrimoniali dei 29 Gennaro prossimo passato, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo &c.

E qualora faccia di bisogno nuovamente l'ill[ustrissi]mo Sig[no]re Carlo Lepri con il consenso del Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio di lui Padre qui presente, e consenziente promette, e si obliga prendere p[er] sua legittima Sposa e Consorte l'ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza [c. 218v] Caffarelli presente. ed accettante, come pure promette detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra Donna Costanza con il consenso dell'ill[ustrissimo], ed Eccellentissimo Sig[no]r Duca D. Alessandro di lui [sic!] Padre qui presenti, e consezienti di prendere p[er] suo legittimo Sposo il sud[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Carlo Lepri coll'obligo vicendevole di celebrare già essi il Santo Matrimonio secondo il rito di S. Romana Chiesa liberamente.

Per titolo di Dote di detta Signora Donna Costanza o sia p[er] quando sarà seguito il matrimonio sudetto il Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli Padre della medesima riservato primieramente il Beneplacito Apostolico p[er] la Deroga alla Bolla Sistina p[er] l'eccessività della Dote da impetrarsi, ed ottenersi a spese comuni, qualora però si ricerchi, e non altrimenti &x. promette, e s'obliga di dare, e consegnare a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e di lei Sig[no]re Sposo i Feudi, che esso Sig[no]re Duca possiede nel Regno di Napoli, cioè il Ducato di Assergio, Baronìa di Filetto, e Peschio Maggiore, e Marchesato di Turano con l'annessa Villa delle Grotte con tutti li beni, frutti, e rendite di detti Feudi, e loro annessi, e con tutti li Titoli, e dritti ai medesimi [c. 231r] Feudi appartenenti, e con facoltà ancora a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo futuro Sposo seguito il Matrimonio di prenderne l'attuale possesso, e qualunque nuova Investitura, che bisognasse; inoltre p[er] titolo similmente di Dote, e fin d'ora, e p[er] quando sarà seguito d[ett]o Matrimonio, il med[esim]o Sig[no]re Duca Caffarelli ha assegnato, e assegna in proprietà li Luoghi di Monte, o Investimenti cantanti in Permuta degli altri due Feudi di Camarda, ed Aragni, cedendo a tal'effetto esso Sig[no]re Duca a favore di d[ett]a Sig[no]ra Figlia, e di lei futuro Sposo tutte, e singole le raggioni, ed azzioni &c. anche con la piena clausola del Costituito, ed effetto del precario in forma &c., colla riserva però dell'usufrutto tanto di detti Feudi, che di detti Luoghi di Monti o Investimenti a favore di essi Sig[no]re Duca Caffarelli sua vita naturale durante, e seguita la morte del medesimo, che Iddio tenga lontano, si debba consolidare l'usufrutto dei sudetti Feudi, Luoghi di Monti, o Investimenti con la proprietà a favore di detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo Sig[no]re futuro Sposo, perché così e non altrimenti &c. non solo &c. ma &c.

[c. 231v] Si dichiara, e conviene ancora, che sopra detti Beni, e Capitali come sopra assegnati p[er] dote non possa detto Sig[no]re Sposo, e suoi Eredi, né detta Sig[no]ra Sposa, ed Eredi della medesima pretendere, o domandare lucro di sorte alcuna, essendosi convenuto p[er] patto espresso, che ad ogni lucro dotale anche dovuto secondo lo Statuto di Roma si dovesse rinunciare hinc inde conforme espressamente ci rinunciano, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo.

Per dimostrare poi la sua amorevolezza verso la detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, ed a contemplazione, ed intuito di detto Matrimonio lo stesso Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli ora, e quando fosse seguita la di lui morte dona irrevocabilmente a detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, ed ai suoi figli maschi di primo grado soltanto nascituri da tal Matrimonio, ed in mancanza di Maschi in favore delle figlie femmine nasciture similmente da d[ett]o Matrimonio, la d[ett]a Sig[no]ra Donna Costanza p[er] sé, e i suoi presente, ed accettante &c. e con me Notaro legittimamente stipolante &c. la metà di tutti gli altri suoi beni presenti e futuri ancorché [c. 232r] fossero fidecommissarij, e di tutti i dritti a sé appartenenti, o che gli potranno appartenere in futuro p[er]

qualunque titolo, e causa con tutte, e singole ragioni, ed azzioni &c. anche con la piena clausola del Costituto, ed effetto del precario in forma non solo &c. ma &c.

Con l'infrascritte riserve, e condizioni cioè

Con la riserva in primo luogo sulla detta metà de Beni donati dell'intero usufrutto a favore di esso Sig[no]re Duca Caffarelli sua vita naturale durante, e non altrimenti &c.

In secondo luogo con la riserva sulli Beni donati della somma di scudi Duemila ad effetto di poterne testare, e disporre con dichiarazione, che non testandone, e non disponendone resti anche questa somma compresa in d[ett]a Donazione p[er]ché così &c. e non altrimenti.

In caso poi, in cui venisse giudicato appartenersi alla Sig[no]ra Donna Costanza Primogenita di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, ovvero alli figli della medesima i Beni soggetti alla Primogenitura istituita nel 1670 dal Cavalier Baldassarre Caffarelli, in tal caso detta metà de sudetti Beni come s[opr]a donati dal detto Sig[no]r Duca D. Alessandro Padre si dovranno detrarre Scudi Ottomila [c. 232v] per così accrescere la Dote da assegnare alla Sig[no]ra Donna Marianna altra figlia di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, con dichiarazione però, che ciò non dovesse aver luogo, se non quando la sudetta Sig[no]ra Donna Costanza figlia Primogenita fosse entrata al possesso Pacifico di tale Primogenitura istituita dal Cavaliere Baldassarre Caffarelli.

Volendo l'ill[ustriss]ima, ed Ecc[ellentiss]ima Sig[no]ra Donna Eleonora Costaguti Caffarelli dimostrare anche essa il suo amore verso la sud[ett]a Donna Costanza sua figlia, ed il gradimento di tal Matrimonio, ora, e p[er] quando sarà seguito il Matrimonio dona anche essa irrevocabilmente alla detta Sig[no]ra Donna Costanza sua figlia, e di lei figli Maschi come sopra, ed in mancanza di questi le figlie femmine pure come sopra essa Donna Costanza p[er] sé, e i suoi presente, ed accettante &c. e con me Notaro legittimamente stipolante &c. la metà della sua Dote di scudi Dodici mila, valendo ora p[er] allora tutte, e singole ragioni, ed azzioni &c. anche con la piena clausola del Costituto, ed effetto del precario in forma &c. con l'infrascritte però riserve, e [c. 233r] condizioni, cioè.

Con la riserva però in primo luogo a favore di detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre ad effetto di testare, o disporre della somma di scudi Duemila, con dichiarazione però, che non disponendone, o testandone, debba anche questa somma restar compresa nella detta donazione, perché così &c.

In corresponsività poi di detta Donazione intende detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre vita sua naturale durante, che sia tenuta la detta Donna Costanza, conforme essa promette, e si obbliga assegnarle una congrua abitazione nel Palazzo Caffarelli, e somministrarle p[er] sua porzione un annuo assegnamento di scudi Sei Cento da pagarglisi di tre in tre mesi anticipatamente seguita, che sia la morte del Sig[no]re Duca D. Alessandro suo marito, che Iddio tenga lontano, e tutto ciò in corresponsività della sua Dote dalla medesima come sopra p[er] metà donata sudetta Sig[no]ra Donna Costanza in tutto come sopra p[er]ché così &c. altrimenti &c. da quali &c. con dichiarazione però, che tale abitazione nel Palazzo Caffarelli, e tale assegnamento [c. 233v] annuo di scudi Seicento vita sua naturale durante da darglisi come sopra da detta Sig[no]ra Donna Costanza debba intendersi dato, e promesso p[er] la parte sola di detta Sig[no]ra Donna Costanza, senza pregiudizio del di più di tale assegnamento, ed abitazione nel Palazzo Caffarelli, che dovrà avere la detta Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Madre dall'altra figlia Sig[no]ra Donna Marianna, o suoi, che goderanno l'altra metà del sudetto Palazzo, ed altri Beni di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro come sopra donati: con che però essa Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora niente altro possa pretendere p[er] titolo di Dote, o frutto di essa, o p[er] ragione di lucro dotale, al quale espressamente rinuncia, p[er]ché così, e non altrimenti &c. non solo &c. ma &c.

Nel caso poi, che venisse giudicato come sopra si è detto, che li Beni soggetti alla Primogenitura del Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli si dovessero alla Sig[no]ra Donna Costanza figlia Primogenita di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro o suoi figli, in tal caso la sudetta Sig[no]ra D. Costanza debba conforme promette, e si obbliga sopra la metà dei Beni come sopra donatigli dal Sig[no]re Duca Padre, [c. 234r] ovvero sopra detti Beni primogeniali del sud[ett]o Cav[alie]re Baldassarre Caffarelli accrescere l'assegnamento alla sudetta Sig[no]ra Duchessa Madre in altri annui scudi Trecento, con dichiararne però, che tale accrescimento non debba aver luogo, se non quando la sudetta Sig[no]ra D. Costanza, o suoi figli vivente ancora la sud[ett]a Sig[no]ra Duchessa Eleonora andassero all'attuale possesso della sudetta Primogenitura istituita dal Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli, perché così &c. altrimenti &c. de quali &c.

E proseguendo quanto è stato di sopra convenuto, e stabilito tanto l'III[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Giuseppe Ambrogio, quanto l'III[ustrissi]mo Sig[no]re Carlo Lepri Sposo promettono, e si obbligano di dare alla Sig[no]ra Donna Costanza futura Sposa dal giorno, in cui seguirà il Matrimonio un annuo assegnamento, ossia spillatico di scudi trecento, quale promettono, e si obbligano sborsarli di bimestre in bimestre anticipatamente, di lei vita naturale durante liberamente, e rimossa ogni, e qualunque eccezione altrimenti &c. le quali &c.

Inoltre detta Sig[no]ra Donna Costanza [c. 234v] ha dchiarato, e confessato avere avuto, e ricevuto dal Sig[no]re Marchese Giuseppe Ambrogio Lepri nell'atto, che furono sottoscritti li sudetti Capitoli Matrimoniali la somma di scudi Duemila in due Cedole p[er] il solito vestiario, de quali ne fa quietanza in forma &c.

In ulteriore poi esecuzione delle cose premesse stante che la dote di detta Sig[no]ra Donna Costanza è come sopra costituita dal pred[ett]o Sig[no]r Duca Caffarelli Padre nelli Feudi, che la medesima E[ccellenza] Sua possiede nel Regno di Napoli, e nei Luoghi di Monti, o Investimenti cantanti in permuta degli altri due Feudi; E siccome in credito di detta Sig[no]ra Donna Costanza trovansi quattro Officj Vacabili, cioè tre di Porzioni di Ripe regist[rat]e lib. 4 fog. 48. 18. 49., ed uno di Porzione di Scrittoria Ap[ostoli]ca regist[rata] lib. 4 fog. 48 con il vincolo della sua dote apposto in forza di Rescritto della Santità di Nostro Signore Papa Pio VI felicemente regnante, e con la sola riserva de frutti a favore di detto Sig[no]re Duca Padre, conforme apparisce dall'enunciate Suppliche Ap[ostoli]che originali, alli quali &c., perciò si è convenuto [c. 235r] e conviene che detta Sig[no]ra Donna Costanza debba prestare, conforme dà, e presta il suo pieno consenso alla Cassazione, delezione, ed abolizione del vincolo di Dote apposto a suo favore sopra li nominati quattro Offici Vacabili, ed altresì acconsente, che la proprietà delli medesimi venga assegnata al Sig[no]r Duca D. Alessandro Caffarelli suo Padre; Bene inteso però, che li medesimi vacabili debbano restare sottoposti, e soggetti a tutte le altre condizioni di Donazione, ed altro contenuto, ed espresso nelli sudetti preinserti privati fogli, e susseguenti Capitoli matrimoniali, e nel presente Istromento, e non altrimenti &c. non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo %c.

Finalmente li sud[ett]i Sig[no]ri Contraenti hanno promesso, e promettono rispettivamente il presente Istromento, e tutte, e singole le altre cose in esso contenute, ed espresse aver sempre rate, grate, valide, legittime, e ferme &c. e p[er] bene, validamente, e legittimamente fatte, e come tali, e p[er] tali sempre, ed in ogni futuro tempo attendere, mantenere, ed inviolabilmente [c. 235v] osservare contro mai fare, dire, venire, ed opporsi sotto qualsivoglia pretesto, causa, ingegni, o ricercato colore altrimenti &c. de quali &c. rinunciando li prelodati Ill[ustrissi]mi, ed Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Duchessa Donna Elenora, e Duca d. Alessandro Caffarelli anche con loro giuramento tactis &c. alla legge<sup>13</sup> final. et si unquam Cod. de revocand. Donation., et a tutte, e singole altre leggi, Statuti, Indulti, riforme, e Privilegi, che in qualsivoglia modo, e maniera fanno, e dispongono, e possono fare, e disporre a favore loro, e di simili Donanti in forma delle quali, e loro forza, ed importanza ne fu detta Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora pienamente informata da detto Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Giudice, e promise di non valersene contro il presente Istromento, e cose in esso contenute, ed espresse, altrimenti &c. de quali &c.

E benché essi Sig[no]ri Duchessa Donna Eleonora, e Duca D. Alessandro Caffarelli certamente credano, che la sudetta Donazione come che fatta ad intuito, e contemplazione di certo, e determinato Matrimonio, e col Decreto, ed autorità [c. 236r] del predetto Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Giudice, e con le solennità di sopra espresse a favore di detta loro Sig[no]ra Figlia come sopra non abbia bisogno di alcuna insinuazione<sup>14</sup>, nulladimeno per aggiungere cautela a cautela, ed acciò non abbia mai a nascervi

---

<sup>13</sup> - GIUSEPPE DELL'OLIO, *Elementi delle leggi civili romane ...*, Venezia 1825, p. 83: « Si revoca ancora la Donazione tra vivi, se al Donante dopo la medesima nascono figli [...] Questa disposizione è emanata dalla legge *Si unquam VIII Cod. de revocand. donation.* nella quale si ordina che i beni donati dal Patrono al Liberto ritornino in potere, e dominio del primo, dopoché ha avuto figlioli. Ad effetto però di rendere irrevocabili le Donazioni, anche nel caso, che dopo le medesime nascono figlioli al Donatore, si cominciò ad avere in uso di rinunciare alle disposizioni di essa Legge, e nella turba delle altre clausole, che si appongono nell'Istromento di Donazione, si legge ancora la rinuncia alla Legge *Si unquam*; benché poco, o nulla operi tale rinuncia, se sia posta soltanto nel fine dell'Istromento.»

<sup>14</sup> - Specie di trascrizione.

alcun dubbio di loro spontanea volontà, con le med[esim]e solennità, e rinuncie rispetto a detta Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora fanno, e costituiscono loro Procuratore il molto Illustre, ed Eccellente Sig[no]r Abbate Bartolomeo Mucetti<sup>15</sup> presente, ed accettante a poter p[er] essi, ed in loro nome comparire avanti qualsivoglia Giudice Ordinario, ed a quello insinuare, notificare, e dedurre a notizia il presente Istromento di Donazioni, e ciò, che in essa si contiene, e fare istanza, che venga registrato negli atti di altro publico Notaro con farvi interporre il suo Decreto, ed autorità, e fare ogni altro atto, che si richiede su di ciò dallo Statuto di Roma dandogli a tale effetto tutte, e singole facoltà necessarie, ed opportune Promettendo &c. solevandolo [sic!] &c. non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo. [c. 236v]

Quæ omnia &c. alias ad omnia damna &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. sup[er]scri[pti] Ill[ustrissi]ma, et Ex[cellentissi]ma D. Eleonora Costaguti Caffarelli, Ill[ustrissi]mus, et Ex[cellentissi]mus D. Dux D. Alexander Caffarelli, Ill[ustrissi]ma, et Ex[cellentissi]ma D. Constantia, Ill[ustrissi]mus D. Marchio Joseph Ambrosius Lepri, Ill[ustrissi]mus D[omi]nus Carolus Lepri sese &c. eorumque hæredes &c. in ampliori etiam Rev[erendæ] Cam[eræ] Apostolicæ forma solitis cum clausulis citra &c. obligarunt &c. renunciantes &c. Consentientes &c. Unica &c. sicque tactis &c. iurarunt &c. omnia &c.

Super quibus omnibus, et singulis præmissis tamquam rite, recte, legitimeque gestis petitum fuit ad supradicto Ill[ustrissi]mo D. Iudice ut supra pro Tribunali sedenti, ut suam, sui que nobilis Officii Iudicis Ordinarii iudicariam Authoritatem pariter, et Decretum interponere velle dignaretur; quemadmodum d[ictu]s Ill[ustrissi]mus D. Iudex ad hoc ut supra pro tribunali sedens visis &c. auditis &c. causaque plene cognita ac verificatis (?), et ad omnibus, et singulis juribus desuper expressis, et ad Causam (?) [c. 237r] [...?] prout med[nis] (?) juravit ad formam ultimæ Reformationis Sa[ntæ] me[moria] Benedicti PP XIV suam, sui que nobilis Officii Iudicis Ordinarij iudicariam Authoritatem pariter, et Decretum interponendum fore, et esse duxit, prout solemniter interposuit, et interponit per [...?], supplendo, et convalidando omnes, et singulos tam juris quam facti defectus, si qui forsan in præmissis quomodolibet intervenerint non solum &c. sed, et omni &c.  
Reg. s (?) me &c.

Actum Romæ in Palatio Caffarelli posit[o] in Capitolio juxta &c. ibidem p[re]senti]bus DD. Hieronymo Ranzi Filio q[uonda]m Joannis Bapt[is]tæ Romano, et Petro Matassi filio q[uonda]m Joannis Romano Testibus [...?] cum sup[er]dict]is DD. Contrahentibus sese subscripserunt, ut infra videlicet

// Alessandro Duca Caffarelli costituisco e Dono come sopra = = = = =  
Eleonora Costaguti Caffarelli Dono come sopra  
Costanza Caffarelli accetto e prometto come sopra  
Gius[epp]e Ambrogio March[ese] Lepri prometto, e m'obligo c[om]e sop[r]a  
Carlo Lepri prometto, e m'obligo come sopra  
Girolamo Ranzi fui p[rese]nte e Testimonio  
Pietro Matassi fui Testimoni  
Prod. (?) M[ichele] Sterlich  
Jacob Contacci sub imp (?)

[c. 219r]

Nel Nome di Dio Amen

Essendosi col Divino ajuto conchiuso, e stabilito il Matrimonio tra l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Marchese Carlo Lepri figlio dell'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio, e l'Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Signora Donna Costanza Caffarelli figlia dell'Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca Don Alessandro colla promessa di Dote, ed altri patti, e condizioni, che si diranno in appresso; quindi il sud[ett]o Sig[no]r Marchese Carlo Lepri con il pieno consenso, ed approvazione del Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio di lui Padre promette, e si oblige di prendere per sua legitima Sposa la detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Signora Donna Costanza Caffarelli,

<sup>15</sup> - Nella *Gazzetta di Roma* di mercoledì 4 aprile 1798 alla p. 113 Bartolomeo Mucetti è indicato come pretore a Ronciglione.

e con essa servate le solennità della S. Romana Chiesa, e Sagro Concilio di Trento contrarre il S[ant]o Matrimonio; E vicendevolmente la d[ett]a Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Signora Donna Costanza Caffarelli col pieno consenso, ed approvazione dell'Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca Don Alessandro suo Padre promette, e si obliga di prendere per suo legitimo Sposo il sud[ett]o Sig[no]r Marchese Carlo Lepri, e con essa servate le solennità sudette contrarre il S[ant]o Matrimonio.

Per Dote poi, e nome di Dote adesso per quando seguirà il Matrimonio il sud[ett]o Sig[no]r Duca Don Alessandro Caffarelli promette, e si obliga di dare, e consegnare alla sud[ett]a Signora Donna Costanza sua Figlia, ed al Sig[no]r Marchese Carlo suo Sposo, e per esso come costituito sotto la Patria [c. 219v] potestà<sup>16</sup> al lodato Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio di lui Padre tutti li Feudi, che esso Sig[no]r Duca Alessandro possiede nel Regno di Napoli, cioè il Ducato di Assergio, Baronìa di Filetto, e Peschio maggiore, e Marchesato di Turano coll'annesse Ville delle Grotte, con tutti li Beni, Frutti, e rendite di detti Feudi, e loro annessi, e con tutti li Titoli, e diritti ai medesimi Feudi appartenenti, e con facoltà ancora a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo futuro Sposo, o chi per esso, seguito che sarà il Matrimonio di prenderne l'attuale possesso, e qualunque nuova Investitura, che bisognasse; al che il sud[ett]o Sig[no]r Duca Don Alessandro presta fin da ora qualunque necessario, ed opportuno consenso. Promette inoltre a titolo similmente di Dote, e fin d'adesso per quando sarà seguito tal Matrimonio assegna in proprietà tutti li Luoghi di Monte, ed altri Investimenti contanti in permuta degli altri due Feudi di Camarda, ed Aragni con la riserva però dell'usufrutto tanto di detti Feudi, che di detti Luoghi di Monte, ed Investimenti a favore di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli, finche esso naturalmente vivrà, e seguita la morte del medesimo, che Iddio tenga lontana, si dovrà consolidare l'usufrutto dei sudetti Feudi, e Luoghi di Monte, ed [c. 220r] altri Investimenti colla proprietà a favore di Sig[no]ra D. Costanza, e suo futuro Sposo, o di chi per esso.

E siccome la sud[ett]a Dote sembra non potersi costituire senza l'espressa deroga alla Bolla Sistina, perciò essi Sig[no]ri Contraenti si riservano di ottenere a spese comuni [sic!] il Beneplacito Apostolico derogante la sud[ett]a Bolla, e ciò per validità, e sicurezza della sud[ett]a assegna di Dote.

Si dichiara ancora, e conviene, che sopra detti Beni, e Capitali come sopra assegnati per Dote, non possa né da d[ett]o Sig[no]r Sposo, o suoi Eredi, né da d[ett]a Sig[no]ra Sposa, o Eredi della medesima pretendere, o domandare lucro di sorte alcuna, essendosi convenuto per patto espresso, che ad ogni lucro Dotale, anche dovuto secondo lo Statuto di Roma, si debba rinunciare da una Parte, e dall'altra; come fin d'adesso espressamente li sud[ett]i Sig[no]ri Contraenti rinunziano.

In oltre li prelodati Sig[no]ri Marchese Giuseppe Ambrogio, e Marchese Carlo Padre, e Figlio rispettivamente dopo, e per quando sarà celebrato il Matrimonio sud[ett]o in faciam Ecclesiae in solidum promettono, e si obligano di dare alla Sig[no]ra Donna Costanza futura Sposa un annuo assegnamento, ossia Spillatico di scudi trecento annui da pagarglisi di bimestre [c. 220v] in bimestre anticipatamente dal giorno del celebrato Matrimonio

Per il solito Vestiario della Sig[no]ra Donna Costanza, ora il detto Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio Lepri consegna alla medesima la somma di scudi Duemila in due Cedole, quali ora riceve Essa Sig[no]ra Donna Costanza, e si chiama contenta, e sodisfatta.

Finalmente tutti li sopradetti Signori Contraenti ratificano, ed approvano tutti li altri patti, e convenzioni stabiliti, ed espressi negli altri Fogli privati sottoscritti fin dai 27 Xbre prossimo passato obligandosi di più (?) di ridurre prima della celebrazione del Matrimonio a publico, e solenne Istromento quanto è stato convenuto tanto nei presenti, quanto nei passati Fogli coll'inserzione delli medesimi nell'Istromento come sopra da stipolarsi; E per osservanza di tutto ciò, che è stato come sopra stabilito, tutti gl'infrascritti Sig[no]ri Contraenti vicendevolmente &c. obligano sé stessi, Beni, ed Eredi nella più ampla forma della Rev[erenda] Cam[era] Ap[osto]lica; In fede &c. Roma questo dì 29 Gennaro 1795

Alessandro Duca Caffarelli  
Gius. Ambrogio Marchese Lepri [c. 229r]  
Costanza Cafarelli prometto e m'obligo

---

<sup>16</sup> - Può stupire l'affermazione visto che Carlo Lepri era nato nel 1764.

Carlo Lepri prometto e m'obligo  
Il Card. Carafa<sup>17</sup>  
Il Card. Valenti Gonzaga<sup>18</sup>  
G. Cardinale Archinto<sup>19</sup>  
F. Card.e d'Herzan d'Harras<sup>20</sup>  
P. F. Card. Antamori<sup>21</sup>  
C. Card. Livizzani<sup>22</sup>  
G. B. Card. Caprara<sup>23</sup>  
A. Card. Dugnani<sup>24</sup>  
A. Card. Doria<sup>25</sup>  
Avv[oca]to Antonio Scaramucci fui testimonio  
D. Dom[eni]co Brunocchi fui Testimonio

[c. 221r]

#### A Nome d'Iddio Amen

Essendosi col Divino ajuto conchiuso, e stabilito il Matrimonio fra il Nobil Uomo il Sig[no]r Marchese Carlo Lepri figlio del Nobil Uomo Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio, e l'Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra D. Costanza Caffarelli figlia dell'Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca D. Alessandro Caffarelli, e volendosi ridurre a scrittura quanto fra Essi verbalmente si è convenuto, perciò si è formato il presente foglio sottoscritto da tutti li Contraenti colli seguenti Patti Capitoli, e Condizioni.

Promette il Sig[no]r Marchese Carlo Lepri con il consenso del Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio di lui Padre di prendere per sua legitima Sposa l'Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra D. Costanza Caffarelli, come pure promette detta Ill[ustrissi]ma, ed Ecc[ellentissi]ma Sig[no]ra D. Costanza con il consenso dell'Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca D. Alessandro di lei Padre di prendere per suo legitimo Sposo il Sig[no]r Marchese Carlo Lepri con obbligo vicendevole di celebrare fra essi il Matrimonio secondo il rito della S. Romana Chiesa.

Per titolo di dote di detta Sig[no]ra Donna Costanza per quando seguirà il Matrimonio sudetto il Sig[no]r Duca D. Alessandro Caffarelli Padre della medesima promette, e si obliga di dare, e consegnare a detta Signora D. Costanza, e di Lei Sig[no]r Sposo i Feudi, che esso Sig[no]r [c. 221v] Duca Alessandro possiede nel Regno di Napoli, cioè il Ducato di Assergio, Baronìa di Filetto, e Peschio maggiore, e Marchesato di Turano coll'annessa Villa delle Grotte, con tutti li Beni, Frutti, e Rendite di detti Feudi, e loro annessi, e con tutti i Titoli, e dritti ai medesimi Feudi appartenenti, e con facoltà ancora a detta Sig[no]ra Donna Costanza, e suo futuro Sposo, seguito il Matrimonio di prenderne l'attuale possesso, e qualunque nuova Investitura, che bisognasse. Promette inoltre per titolo similmente di Dote, e fin d'adesso per quando sarà seguito tal Matrimonio assegna in proprietà tutti li Luoghi di Monte, ed altri Investimenti cantanti in permuta degli altri due Feudi di Camarda, ed Aragni colla riserva però dell'usufrutto tanto di detti Feudi, che di detti Luoghi di Monte, ed Investimenti a favore di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli, finché esso naturalmente vivrà, e seguita la morte del medesimo, che Iddio tenga lontano, si dovrà consolidare l'usufrutto dei sudetti Feudi, e

<sup>17</sup> - Si tratta di Francesco Carafa della Spina di Traetto (1722-1818) Cardinale del Titolo di San Lorenzo in Lucina.

<sup>18</sup> - Si tratta di Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808) Cardinale del Titolo dei Santi Nereo e Achilleo.

<sup>19</sup> - Si tratta di Giovanni Archinto (1736-1799) Cardinale Vescovo della sede suburbicaria di Sabina.

<sup>20</sup> - Si tratta di Frantisek Herzan von Harras (1735-1804) Cardinale del Titolo di Santa Croce in Gerusalemme.

<sup>21</sup> - Si tratta di Paolo Francesco Antamori (1712-1795) Cardinale del Titolo dei Santi Bonifacio e Alessio.

<sup>22</sup> - Si tratta di Carlo Livizzani Forni (1722-1802) Cardinale del Titolo di San Silvestro in Capite.

<sup>23</sup> - Si tratta di Giovanni Battista Caprara Montecuccoli (1733-1810) Cardinale del Titolo di Sant'Onofrio.

<sup>24</sup> - Si tratta di Antonio Dugnani (1748-1818) Cardinale del Titolo di San Giovanni a Porta Latina.

<sup>25</sup> - Si tratta di Antonio Maria Doria Pamphilj (1749-1821) Cardinale del Titolo di Santa Maria ad Martyres.

Luoghi di Monte, ed altri Investimenti colla proprietà a favore di detta Sig[no]ra D. Costanza, o suo futuro Sposo &c..

Si dichiara ancora, e conviene, che sopra detti Beni, e Capitali come sopra assegnati per Dote, non possa né da detto Sig[no]r Sposo, o suoi Eredi, né da detta Sig[no]ra Sposa, ed Eredi della medesima pretendere, o domandare lucro di sorte alcuna, essendosi convenuto per patto [c. 222r] espresso, che ad ogni lucro Dotale, anche dovuto secondo lo Statuto di Roma, si debba rinunciare hinc inde; come fin d' adesso espressamente li sud[ett]i Sig[no]ri Contraenti rinunciano.

Per dimostrare poi la sua Amorevolezza verso la detta Sig[no]ra D. Costanza sua figlia, ed a contemplazione, ed intuito di questo Matrimonio, lo stesso Sig[no]re Duca D. Alessandro Caffarelli adesso per quando sarà seguita la di lui morte dona irrevocabilmente a detta Sig[no]ra D. Costanza sua figlia, ed ai suoi Figli Maschi di primo grado soltanto che nasceranno da detto Matrimonio, ed in mancanza di Maschi in favore delle Figlie Femmine che similmente nasceranno da detto Matrimonio la metà di tutti gl'altri suoi Beni presenti e futuri ancorché fossero fidecommissarij, e tutti i dritti a sé appartenenti, o che gli potessero appartenere in futuro p[er] qualunque titolo, e causa con le infrascritte riserve, e condizioni.

Si riserva in primo luogo su detta metà de Beni come sopra donati l'intiero usufrutto sua vita naturale durante

Si riserva ancora sulla metà de sud[ett]i Beni, ad effetto di poterne testare, o disporre la somma di scudi Duemila, con dichiarazione, che non testandone, disponendone resti anche q[ue]sta som[m]a compresa nella p[rese]nte Donazione. [c. 222v]

Nel caso poi in cui venisse giudicato appartenersi alla Sig[no]ra D. Costanza Primogenita di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, ovvero ai figli della medesima i Beni soggetti alla Primogenitura istituita nel 1670 dal Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli, in tal caso della metà de sudetti Beni come sopra donati dal d[ett]o Sig[no]r Duca D. Alessandro Padre si debbano detrarre Scudi Ottomila per così accrescere la Dote da assegnare alla Sig[no]ra Donna Marianna altra Figlia di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, con dichiarazione però, che ciò non debba aver luogo, se non quando la sud[ett]a Sig[no]ra D. Costanza figlia Primogenita fosse entrata al possesso pacifico di tale Primogenitura istituita dal Cavaliere Baldassarre Caffarelli.

Volendo dimostrare anche la Sig[no]ra Duchessa Donna Eleonora Costaguti Caffarelli Madre di d[ett]a Sig[no]ra D. Costanza il suo amore verso la med[esim]a, e il gradimento di questo Matrimonio, adesso per quando sarà q[ue]sto seguito dona ancora Essa irrevocabilmente alla detta Sig[no]ra D. Costanza sua Figlia, e di lei Figli Maschi come sopra, ed in mancanza di qualle figlie femmine pur come sopra la metà della sua Dote di scudi dodicimila, ma però con l'infrascritte Riserve, e Condizioni.

Si riserva in primo luogo detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre ad effetto [c. 227r] di testare, o disporre la somma di Scudi Duemila, con dichiarazione però, che non disponendone, o testandone, debba anche detta somma restar compresa nella presente Donazione.

Intende ancora detta Sig[no]ra Duchessa Eleonora Madre, che in corresponsività di questa Donazione vita sua naturale durante sia tenuta la detta Donna Costanza assegnargli una congrua abitazione nel Palazzo Caffarelli, e somministrargli p[er] sua porzione un Annuo assegnamento di scudi Seicento da pagarglisi di tre in tre mesi anticipatamente seguita, che sia la morte del Sig[no]r Duca D. Alessandro suo Marito, che Iddio tenga lontano; E tutto ciò in corresponsività della sua Dote dalla med[esim]a come sopra donata alla sud[ett]a Sig[no]ra Donna Costanza in tutto come sopra; Con dichiarazione però, che tale abitazione nel Palazzo Caffarelli, e tale assegnamento Annuo di Scudi Seicento vita sua naturale durante da darglisi come sopra da detta Sig[no]ra D. Costanza debba intendersi dato, e promesso per la parte sola di detta Sig[no]ra D. Costanza, senza pregiudizio del di più di tale assegnamento, ed abitazione nel Palazzo Caffarelli, che dovrà avere la d[ett]a Sig[no]ra Duchessa D. Eleonora Madre dall'altra Figlia Sig[no]ra D. Marianna, o suoi che goderanno l'altra metà del sud[ett]o Palazzo, ed altri Beni di detto Sig[no]re Duca D. Alessandro, come sopra donati; Con che però essa Duchessa Sig[no]ra donna [c. 227v] Eleonora niente altro potrà pretendere per titolo di Dote, o frutti di essa, o per ragione [sic!] di Lucro Dotale, al quale intende rinunciare perché così &c., non altrimenti &c..

Nel caso poi, che venisse giudicato come sopra si è detto, che li Beni soggetti alla Primogenitura del Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli si dovessero alla Sig[no]ra D. Costanza figlia Primogenita di detto

Sig[no]re Duca D. Alessandro o suoi figli, in tal caso la sudetta Sig[no]ra Donna Costanza debba sopra la metà de Beni come sopra donatigli dal Sig[no]re Duca Padre, ovvero sopra detti Beni primogeniali del sud[ett]o Cavalier Baldassarre Caffarelli accrescere l'assegnamento alla sudetta Sig[no]ra Duchessa Madre in altri annui Scudi Trecento, con dichiarazione però, che tale accrescimento non debba aver luogo, se non quando la sudetta Sig[no]ra Costanza, o suoi figli vivente ancora la sudetta Sig[no]ra Duchessa Eleonora andassero all'attuale possesso della sudetta Primogenitura istituita dal Cavaliere D. Baldassarre Caffarelli.

tanto il Sig[no]r Marchese Giuseppe Ambrogio, quanto il Sig[no]r Marchese Carlo Sposo promettono, e si obbligano di dare alla Sig[no]ra D. Costanza futura Sposa dal giorno in cui sarà seguito il Matrimonio un Annuo assegnamento, o sia [c. 228r] Spillatico di Scudi Trecento annui da pagarglisi anticipatamente di bimestre in bimestre.

E per l'osservanza di tutto ciò che è stato convenuto, e promesso vicendevolmente tutti gl'infrascritti Sig[no]ri Contraenti si obbligano nella più ampla forma della R[everenda] C[amera] Ap[osto]lica\_\_\_\_  
Roma q[ue]sto dì 27 Decem[bre] 1794 = = = = =

Alessandro Duca Caffarelli prometto e m'obligo a quanto sopra = = = =

M[arches]a Eleonora Costaguti Cafarelli prometto e m'obligo a quanto sopra  
Costanza Caffarelli m'obbligo come sopra.

Avv[oca]to Antonio Scaramucci fui presente, e testimonio = = = =

Severino Petrarca fui p[rese]nte, e testimonio = = = =

Ignazio Can[oni]co Toparini fui presente, e testimonio = = = =